



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

Indice

- 1. Normativa**
- 2. Oggetto e finalità del piano**
- 3. Definizione di corruzione**
- 4. Responsabile della prevenzione della corruzione: compiti e responsabilità**
- 5. Individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione**
- 6. Conflitto di interessi**
- 7. Cronoprogramma**
- 8. Adozione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni**
- 9. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**
- 10. Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione ed i soggetti con i quali ha rapporti aventi rilevanza economica**
- 11. Formazione dei dipendenti**
- 12. Controllo e prevenzione del rischio**
- 13. Obblighi formativi**
- 14. Obblighi di trasparenza**
- 15. Rotazione degli incarichi**
- 16. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**
- 17. Relazione sull'attività svolta**
- 18. Adeguamenti del piano**
- 19. Segnalazioni di irregolarità**

Premessa

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede, per le pubbliche amministrazioni, una serie di adempimenti e l’adozione di un meccanismo di controllo interno finalizzati a monitorare e prevedere i fenomeni di corruzione e di illegalità.

La predisposizione del presente **Piano triennale per la prevenzione della corruzione**, costituisce un primo adempimento del dettato normativo attraverso il quale l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e dei processi al rischio di corruzione e, nel contempo, individua gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio delegando la verifica dell’attuazione del piano stesso ad un Responsabile della prevenzione della corruzione.

1. Normativa

La normativa di riferimento per la redazione del presente Programma triennale per la prevenzione della corruzione è la seguente:

- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013;
- Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge n. 190 del 2012.
- Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A. della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica approvato dall’A.N.AC. con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013.

2. Oggetto e finalità del piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con la proposta del presente Piano triennale ha formulato una prima valutazione dei rischi di corruzione e di illegalità, con riferimento alle attività e ai processi ritenuti a più elevato rischio.

Il presente Piano si articola in tre sezioni principali oltre alla parte introduttiva e di inquadramento normativo :

- Analisi delle attività che possono essere esposte a rischio di corruzione;
- Individuazione delle misure di prevenzione attuabili o già attuate per contrastare il fenomeno della corruzione;
- Previsione degli interventi correttivi atti a porre rimedio agli eventuali episodi di corruzione verificatisi con individuazione delle relative responsabilità.

3. Definizione di corruzione

Nell’ambito di applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il concetto di **corruzione** deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere **vantaggi privati**. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da

comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Affiancando, nell'ambito della suddetta legge, al concetto di "corruzione" quello di "vantaggio privato" il legislatore ha inteso andare oltre i meri benefici economici derivanti dall'abuso di potere ricomprendendo, nell'ambito di quanto vietato, qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare da un suo scorretto esercizio.

4. Responsabile della prevenzione della corruzione

Al Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a:

- Elaborare la proposta di piano della prevenzione che deve essere adottato dal Direttore Generale dell'Istituto;
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- Verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- Pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito aziendale, una relazione recante i risultati dell'attività.

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- c) in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare; la violazione, da parte dei dipendenti dell'Istituto, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 recante **“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1 commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”** il Responsabile della prevenzione della corruzione deve curare, anche attraverso le disposizioni di cui al presente piano, che nell'Istituto siano rispettate le disposizioni riguardanti la inconfiribilità e l' incompatibilità degli incarichi di cui al suddetto decreto.

5. Individuazione della attività a più elevato rischio di corruzione: mappatura del rischio.

Al fine di garantire la redazione di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione il più completo possibile si è avviato in Istituto un *iter* di rilevazione di tutte le attività che possono risultare di interesse per le finalità di cui alla Legge n. 190 del 2012. Considerata la complessità delle attività svolte dall'Istituto la rilevazione suddetta verrà completata secondo il cronoprogramma di cui all'art. 7 del presente Piano e sarà soggetta a periodico aggiornamento.

Con riferimento al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dalla legge 190/2012 il modello da raggiungere nel corso del tempo è rappresentato da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. In altre parole il modello organizzativo e le relative misure devono essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato, ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le indicazioni dell'Istituto. L'insieme delle misure che l'agente, se vuole delinquere, sarà costretto a "forzare" dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi è necessario, preliminarmente, chiarire che per **rischio corruttivo** si intende la pericolosità di un evento calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi e alla gravità delle relative conseguenze.

La graduazione del rischio, ai fini del presente piano, viene definita con la seguente scala: basso, medio e alto.

Le attività dell'Istituto che, in prima battuta e salve le modifiche ed integrazioni che verranno adottate, possono presentare un elevato rischio di corruzione, sono le seguenti e rappresentano un'esplicazione, in termini di strutture coinvolte, dell'elencazione di cui all'art. 1 comma 16 della L. 190/2012.

Unità competente	Attività / Processi	Rischio
Servizi tecnici e acquisizione beni e servizi	Appalti: servizi e forniture Appalti: lavori Gestione contratti Gestione magazzino Inventario beni mobili	Alto Alto Medio Medio Basso
Affari Generali e gestione delle risorse umane	Concorsi, progressioni di carriera Autorizzazione incarichi esterni Affidamento incarichi	Medio Medio Alto
Affari legali	Affidamento incarichi Gestione contratti assicurativi Gestione vertenze Gestione sinistri	Alto Alto Basso Medio
Ufficio bilancio e programmazione finanziaria	Gestione patrimonio immobiliare Pagamento fatture Tenuta cassa economale	Basso Medio Medio
Formazione	Affidamento incarichi di docenza Procedure autorizzazione partecipazione congressi	Alto Medio

6. Conflitto di interessi

In caso di conflitto di interessi i dipendenti destinati ad operare nei settore/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interesse, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultere di pregiudizio per l'Istituto.

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti comunque curare gli interessi dell'Istituto rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I conflitti di interesse devono essere noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio responsabile.

7. Cronoprogramma

Nella consapevolezza che l'attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si giovano dell'esperienza e si consolidano nel tempo si ritiene che tale attività si svilupperà secondo il seguente crono programma:

data	attività	soggetto
Entro il 31.01.2014	Proposta P.P.C. 2014-2016 Adozione P.P.C. 2014-2016	R.P.C. Direttore Generale
Entro il 30.06.2014	Verifica elenco attività a rischio con eventuale modifica e aggiornamento Adeguamento misure prevenzione alle intervenute variazioni	R.P.C. in collaborazione con i dirigenti responsabili delle strutture competenti R.P.C. in collaborazione con i dirigenti responsabili delle strutture competenti
Entro il 31.10.2014	Proposta piano annuale 2015 formazione su attività a rischio	R.P.C. in collaborazione con UO Formazione
Entro il 30.11.2014	Proposta al responsabile della prevenzione della corruzione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Dirigente responsabile della struttura o altro soggetto competente
Entro il 15.12.2014	Pubblicazione sul sito web aziendale di una relazione sull'esito dell'attività svolta e trasmissione della stessa al Direttore Generale	R.P.C.
Entro il 31.01.2015	Proposta P.P.C. 2015-2017 Adozione P.P.C. 2015-2017	R.P.C. Direttore Generale
Entro il 30.06.2015	Verifica elenco attività a	R.P.C. in collaborazione con i

	rischio con eventuale modifica e aggiornamento Adeguamento misure prevenzione alle intervenute variazioni	dirigenti responsabili delle strutture competenti R.P.C. in collaborazione con i dirigenti responsabili delle strutture competenti
Entro il 31.10.2015	Proposta piano annuale 2016 formazione su attività a rischio	R.P.C. in collaborazione con UO Formazione
Entro il 30.11.2015	Proposta al responsabile della prevenzione della corruzione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Dirigente responsabile della struttura o altro soggetto competente
Entro il 15.12.2015	Pubblicazione sul sito web aziendale di una relazione sull'esito dell'attività svolta e trasmissione della stessa al Direttore Generale	R.P.C.
Entro il 31.01.2016	Proposta P.P.C. 2016-2018 Adozione P.P.C. 2016-2018	R.P.C. Direttore Generale
Entro il 30.06.2016	Verifica elenco attività a rischio con eventuale modifica e aggiornamento Adeguamento misure prevenzione alle intervenute variazioni	R.P.C. in collaborazione con i dirigenti responsabili delle strutture competenti R.P.C. in collaborazione con i dirigenti responsabili delle strutture competenti
Entro il 31.10.2016	Proposta piano annuale 2017 formazione su attività a rischio	R.P.C. in collaborazione con UO Formazione
Entro il 30.11.2016	Proposta al responsabile della prevenzione della corruzione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Dirigente responsabile della struttura o altro soggetto competente
Entro il 15.12.2016	Pubblicazione sul sito web aziendale di una relazione sull'esito dell'attività svolta e trasmissione della stessa al Direttore Generale	R.P.C.

Il dirigente delle risorse umane, entro il 30 aprile del 2014, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Organismo Indipendente per la Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti saranno trasmessi dall'Organismo Indipendente per la Valutazione ai sensi dell'art. 1 comma 39 della Legge n. 190 del 2012 al Dipartimento della funzione pubblica.

8. Adozione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

I dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture devono elaborare meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

A tal fine i dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture devono formalizzare, con comunicazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione, le procedure utilizzate indicando, per categorie e senza eccessivo aggravio della procedura, i controlli di regolarità e legittimità effettuati e i soggetti che li operano e procedere al loro periodico monitoraggio specificando l'oggetto e la tempistica dei controlli.

I dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture dovranno altresì programmare incontri sistematici, a cadenza almeno trimestrale, al fine di formare ed aggiornare il personale afferente su norme, procedure e prassi.

Di tali adempimenti dovrà essere data periodicamente evidenza alla Direzione generale e al Responsabile della Prevenzione della corruzione.

9. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

I dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con cadenza almeno trimestrale.

Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere inviato da ciascun dirigente interessato alla Direzione generale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che i Dirigenti responsabili delle U.O. e delle varie Strutture provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, acquisendo dagli stessi un *report* periodico in materia.

10. Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione ed i soggetti con i quali ha rapporti aventi rilevanza economica

I dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture provvedono a monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, attraverso appositi moduli da somministrare ai dipendenti, agli utenti, ai collaboratori esterni e ai fornitori in relazione agli importi economici in gioco.

In ipotesi di conflitto di interessi dovranno essere attivati meccanismi di sostituzione del personale interessato conseguenti all'obbligo di astensione di cui all'art. 6 bis Legge n. 241 del 1990.

Di tali adempimenti dovrà essere data periodicamente evidenza alla Direzione generale e al Responsabile della Prevenzione della corruzione.

11. Formazione dei dipendenti

I dipendenti e gli operatori che direttamente o indirettamente svolgono un'attività all'interno degli uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il Direttore Generale, sulla base delle indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Formazione e con i Dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture, individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione a cadenza almeno annuale.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge n 190 del 2012 e gli aspetti etici e della legalità dell'attività oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della corruzione, i Dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture organizzano presso le rispettive strutture/servizi/uffici degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato ai programmi di formazione aziendali espongono le indicazioni essenziali apprese e danno riscontro della tenuta di tali incontri alla Direzione dell'Istituto e al Responsabile della prevenzione della corruzione.

12. Controllo e prevenzione del rischio

I Responsabili delle articolazioni dell'Istituto sono individuati quali Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini e per la definizione e l'adozione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione.

Gli stessi concorrono con il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- alla verifica dell'attuazione del Piano e delle sue idoneità;
- alla proposta di modifiche ed integrazioni del Piano che si rendano necessarie o utili in relazione al verificarsi di significative violazioni dello stesso, di mutamenti organizzativi o istituzionali o nell'attività dell'Istituto;
- alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi ove è più elevato il rischio di corruzione compatibilmente con l'organico aziendale;
- all'individuazione delle attività e dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- all'individuazione e applicazione di meccanismi di adozione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- all'individuazione e alla formazione dei dipendenti che sono maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- al monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- assicurare il rispetto degli obblighi di informazione del responsabile della prevenzione della corruzione;
- provvedere affinché l'organizzazione della struttura/servizio/ufficio sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto.

In particolare i Responsabili delle articolazioni dell'Istituto provvedono a:

- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti fra L'Istituto e i soggetti che forniscono lavori, servizi, forniture o sono destinatari di provvedimenti autorizzativi o concessori o ricevono contributi, sussidi o altri vantaggi economici;

- vigilare sull'assenza di situazioni di incompatibilità a carico dei dipendenti;
- al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza;

inoltre provvedono:

- all'effettiva applicazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza ai sensi di quanto previsto dal art. 1 comma 51 della Legge n. 190 del 2012;
- all'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al art. 1 comma 44 della Legge n. 190 del 2012, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
- all'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
- all'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (di cui all'art. 1 commi 49 e 50 della Legge n. 190 del 2012) anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (cfr. art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001);
- all'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni così come modificate dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 190 del 2012;
- all'adozione delle misure in materia di trasparenza previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e dalle altre disposizioni vigenti.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai Responsabili cui afferiscono i dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento stesso.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità, di regola per il tramite dei rispettivi Responsabili.

13. Obblighi formativi

L'art. 1 comma 9 della Legge n. 190 del 2012 prescrive che il Piano triennale di prevenzione della corruzione preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Conseguentemente i dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'art. 8 devono darne informazione al direttore della struttura cui appartengono il quale provvede a trasmettere un *report* scritto, per categorie ed evitando aggravii della procedura, al Responsabile della prevenzione della corruzione secondo la modulistica, il procedimento e la cadenza concordati con ciascun Dirigente responsabile di Unità Operativa o di Struttura.

In ogni caso, almeno ogni 6 mesi, deve essere data comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati di cui sopra.

L'informativa ha finalità di:

- Verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;
- Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Istituto.

14. Obblighi di trasparenza

Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla trasparenza, si rinvia all'apposito Piano per la Trasparenza approvato su proposta del Responsabile per la Trasparenza.

15. Rotazione degli incarichi

Vista la particolare esiguità della dotazione organica dirigenziale, in particolare dell'area tecnico-amministrativa, il processo di rotazione verrà consolidato nel momento in cui la dotazione stessa sarà implementata.

In ogni caso i Dirigenti responsabili delle Unità Operative e delle varie Strutture procedono comunque alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva.

16. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

La Legge n. 190 del 2012 all'art. 1 comma 51 (introducendo l'articolo 54 bis nell'ambito del D. Lgs. n. 165 del 2001) tutela il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La ratio della norma è evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La disposizione pone tre norme:

- La tutela dell'anonimato: dovere di riservatezza per tutti coloro che a vario titolo vengano a conoscenza della segnalazione a pena di sanzioni disciplinari.
- Il divieto di discriminazione: il dipendente che ritenesse di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito darà notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione della corruzione.
- Possibilità di agire in giudizio.

Il dipendente che ha segnalato l'illecito potrà agire in giudizio nei confronti del dipendente che abbia operato la discriminazione e dell'amministrazione al fine di ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

In ogni caso la denuncia è sottratta al diritto di accesso a esclusione delle ipotesi previste nell'art. 54 bis comma 2 D. Lgs. n. 165 del 2001.

17. Relazione sull'attività svolta

Il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito internet dell'Istituto nella sezione "trasparenza valutazione e merito" una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette al Direttore Generale.

18. Adeguamenti del Piano

Il presente Piano verrà adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'A.N.A.C. con il Piano Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo.

19. Segnalazioni di irregolarità

Tutti i cittadini possono inviare segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e/o al personale dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Le predette segnalazioni potranno essere inviate:

- Per posta elettronica all'indirizzo: giulia.dichiara@ioveneto.it
- Per posta ordinaria a:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
c/o Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova